

Responsabilità amministrativa di enti e società nelle previsioni del D. Lgs. 231/2001

Dott. Paolo Pisano

Area Legale ECOSERDIANA SpA

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300”
- **Capo I – Responsabilità amministrativa dell’ente**
- **Sezione I:** Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa (artt. 1-8)
- **Sezione II:** Sanzioni in generale (artt. 9-23)
- **Sezione III:** Responsabilità amministrativa da reato (artt. 24-26)

UNA SVOLTA EPOCALE

Il D. Lgs. 231/01, infatti, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità amministrativa degli enti**, che **si aggiunge** a quella **penale della persona fisica** che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a “vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto.

Un’innovazione legislativa dirompente e dalla difficile attuazione, capace di scardinare uno dei miti giuridici della modernità: il principio “**societas delinquere non potest**” (art. 27 Cost: la responsabilità penale è personale)

In proposito, *“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, sollevata con riferimento all'art. 27 Cost., poiché l'ente non è chiamato a rispondere di un **fatto** altrui, bensì **proprio**, atteso che il reato commesso **nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica** deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda”* (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 27735 del 18-02-2010)

Ancora: *“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di responsabilità oggettiva, essendo previsto necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta "colpa di organizzazione" della persona giuridica”*. (Cass. Pen. 27735/2010, cit.)

Quindi, responsabilità derivante da “organizzazione”: il reato commesso dalle persone fisiche deve costituire espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivare da una “**colpa di organizzazione**” (ossia lo stato soggettivo imputabile all’ente, consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati).

In realtà, l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli stessi e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, con sanzioni economiche e/o interdittive, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre, tra l’altro, “coperto” da polizze assicurative).

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente) e 197 (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende) cod. pen. prevedono un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

L'innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l'ente, né i soci delle società possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, CdA, Collegio Sindacale, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

Destinatari (art. 1, co. 2)

- **ENTI forniti di personalità giuridica:**
 - Soc. capitali
 - Cooperative
 - Ass.ni riconosciute
 - Fondazioni
 - Altri Enti privati e pubblici economici
 - Enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione etc.
- **Associazioni anche prive di pers. Giuridica:**
 - Soc. di persone
 - Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)
 - Consorzi
 - Ass.ni non riconosciute

Soggetti esclusi (art. 1, co. 3)

- Stato
- Enti pubblici territoriali
- Altri enti pubblici non economici
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

- Imprese individuali: la 231/2001 non le esclude esplicitamente, ma sul punto, nonostante alcune pronunce contrarie, la giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato che la disciplina del D. Lgs. 231/2001 *“non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi”* (Cass. Pen., sent. 30085 del 16.05.2012)

PRESUPPOSTI RESPONSABILITA' DELL'ENTE (art. 5)

Presupposto «**oggettivo**»: reati commessi **nell'interesse o a vantaggio dell'ente** (co. 1)

Presupposto **indefettibile**, tanto che lo stesso articolo 5, all'ultimo comma, prevede che l'ente non possa subire alcuna conseguenza sanzionatoria nel caso in cui l'autore materiale del reato abbia agito "nell'interesse proprio o di terzi".

Il problema interpretativo si è posto in occasione dell'inserimento, tra i reati presupposto, di **reati "colposi"** (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, art. 25-septies, 2007), giacché, fino a quando la responsabilità dell'ente collettivo si fondava su illeciti a connotazione dolosa (es. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione), l'accertamento delle ragioni della condotta criminale del singolo non presentava particolari problemi, a fronte della evidente coincidenza fra movente dell'azione illecita e beneficio ottenuto dalla società.

La morte o le lesioni cagionate, ad es., a un lavoratore, non comportano infatti alcun beneficio per l'ente; al contrario del risparmio dei costi (o del tempo) che lo stesso ente avrebbe dovuto sostenere (o impiegare) per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha portato all'infortunio del dipendente.

La difficoltà interpretativa è stata superata dalla giurisprudenza la quale ha evidenziato come, per questi reati colposi, i **criteri dell'interesse o del vantaggio** vadano riferiti non all'evento antiggiuridico (morte o lesione) ma alla **condotta inosservante delle regole cautelari che precede l'evento**, quale, per esempio, il risparmio di spesa derivante dal mancato adeguamento alla normativa antinfortunistica e il risparmio di tempo per lo svolgimento dell'attività lavorativa, entrambi volti alla massimizzazione del profitto, anche a discapito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 16 aprile 2018, n. 16713).

Presupposto «**soggettivo**» (art. 5, co.1, lett. a e b): deve trattarsi di soggetti che possono “spendere” il nome dell’ente.

Soggetti «**apicali**»: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

«**Sottoposti**»: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali: in questo caso, l’ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7, co.1).

Sono inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma dell’ente, come consulenti o procacciatori.

Inoltre, dalla responsabilità non vengono escluse le società “**Capogruppo**”, allorquando risulti che il reato commesso nell’interesse della “Controllata” (anche solo di fatto) sia derivato da “indicazioni” chiaramente provenienti da soggetti operanti per conto e nell’interesse della stessa Capogruppo.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

- 1) l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5, co. 2)

- 2) Se il reato è stato commesso da soggetti apicali o sottoposti, **l'ente non risponde se dimostra** (art. 6, co. 1):
 - l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
 - le **persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione**;
 - **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo** di cui alla lettera B).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i **modelli** di cui alla lettera a), del comma 1, **devono rispondere alle seguenti esigenze** (Art. 6, co. 2):

- a) **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee** ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ulteriori **caratteristiche dei “modelli”** per l’esonero da responsabilità (Art. 6, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater):

Il c.d. “**whistleblowing**”, introdotto dall’art. 2, comma 1, della L. 30.11.2017, n. 179.

I **modelli** di cui alla lettera a) del comma 1 **prevedono** (co. 2-bis):

- a) **uno o più canali che consentano** ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (cioè, apicali e sottoposti), **di presentare**, a tutela dell'integrità dell'ente, **segnalazioni circostanziate di condotte illecite**, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione
- b) **almeno un canale alternativo** di segnalazione idoneo a garantire, **con modalità informatiche**, la riservatezza dell'identità del segnalante
- c) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), **sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante**, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

2-ter. L'adozione di **misure discriminatorie** nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere **denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro**, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il **licenziamento ritorsivo o discriminatorio** del soggetto segnalante è **nullo**. Sono altresì nulli il **mutamento di mansioni** ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché **qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria** adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Procedura di whistleblowing è **condizione di efficacia** del modello ai fini di esenzione da responsabilità dell'ente.

PROFILI ORGANIZZATIVI

Negli **enti di piccole dimensioni** i compiti indicati nella lett. b) del comma 1 (**OdV**), possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente (Art. 6, co. 4)

Nelle **società di capitali** il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (Art. 6, co. 4-bis)

E' **esclusa la responsabilità dell'ente** per reati posti in essere da sottoposti a soggetti apicali per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, **prima della commissione del reato**, ha **adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo** a prevenire reati come quello verificatosi (art. 7, co. 2)

SANZIONI

Tipi di sanzioni (art. 9, co. 1)

- pecuniaria
- interdittive
- confisca
- pubblicazione sentenza

Sanzioni pecuniarie (art. 10):

- si applicano sempre per l'illecito amministrativo dipendente da reato
- si applicano per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000
- l'importo di una quota va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549
- non è ammesso pagamento in misura ridotta

Sanzioni interdittive (art. 9, co. 2)

- Interdizione esercizio attività
- Sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- Divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

Profili applicativi :

- si applicano per **reati per cui sono previste espressamente** (almeno una delle seguenti condizioni: profitto rilevante dell'ente dal reato la cui commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenza organizzative; reiterazione degli illeciti, vd. art. 13)
- durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni, ma possono essere applicate **in via definitiva** in casi più gravi (art. 16).

Confisca (art. 19):

- sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi diritti di terzi in buona fede)
- quando non possibile, può riguardare somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato

Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18):

- può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

CATEGORIE DI REATI RILEVANTI

Le **fattispecie** di reato rilevanti (c.d. **reati presupposto**) – in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle **espressamente elencate** dal legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Art. 24 (2001)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 25 (2001; s.m.i. 2012, 2019)

Concussione per costrizione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Reato di «*traffico di influenze illecite*» (art. 346-bis c.p.), introdotto dalla L. 9.01.2019, n. 3

Delitti contro la fede pubblica

Art. 25-bis (sett. 2001; s.m.i. 2009)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo; falsità in strumenti o segni di riconoscimento

Reati societari

Art. 25-ter (aprile 2002; s.m.i. 2012, 2015 e 2017)

Omessa comunicazione del conflitto di interessi, corruzione tra privati, false comunicazioni sociali e falso in bilancio, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, istigazione alla corruzione tra privati

Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater (2003)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (incluso il finanziamento ai suddetti fini)

Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies (ago. 2003; s.m.i. 2014, 2016)

Sfruttamento della prostituzione, pornografia minorile, tratta di persone e riduzione e mantenimento in schiavitù; adescamento di minori; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Abusi di mercato

Art. 25-sexies (apr.2005)

Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quater.1 (genn. 2006)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Reati transnazionali

Art 10, L. 146/2006 (mar. 2006)

L'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, se rivestono carattere di transnazionalità

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25-septies (ago. 2007)

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 25-octies (nov. 2009; s.m.i. 2015)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio

Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati (c.d. cybercrimes)

Art. 24-bis (2008)

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici e telematici, falsità in documenti informatici etc.

Delitti di criminalità organizzata

Art. 24-ter (2009; s.m.i. 2014, 2015, 2016)

Associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione minorile, associazioni di tipo mafioso anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; traffico di organi prelevati da persona vivente etc.

Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-bis.1 (luglio 2009)

Turbata libertà dell'industria o del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro le industrie nazionali.

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore

Art. 25-novies (2009)

Reati di c.d. pirateria audiovisiva ed informatica

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-decies (ago. 2009)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati ambientali ed inquinamento del mare da parte delle navi

Art. 25-undecies (ago. 2011; s.m.i. 2015)

Co. 1: Reati ambientali ex c.p. (inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Co. 2: Eco-reati ex D. Lgs. 152/2006 (scarico reflui non autorizzato; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; omessa comunicazione e mancata bonifica di siti inquinati; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti; violazioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; installazione o esercizio stabilimento senza autorizzazione prevista)

Co. 3: Violazioni L. 7 febbraio 1992, n. 150, recante “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui al **convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** la legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Co. 5: inquinamento doloso o colposo da sversamento ad opera di navi (D. Lgs. 6.11.2007, n. 202, recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”)

Impiego di lavoratori stranieri irregolari

Art. 25-duodecies (ago. 2011; 2015, 2017)

Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero scaduto; immigrazione clandestina e favoreggiamento

Reati di razzismo e xenofobia

Art. 25-terdecies (nov. 2017)

Reati di propaganda, istigazione e incitamento a discriminazione e odio razziale (art. 3, L. 13.10.1975, n. 654)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-quaterdecies (mag. 2019, L. 39/2019)

Reati previsti dagli artt. 1-4 L.13.12.1989, n. 401

Delitti tentati

Art. 26 (2001)

Sanzioni pecuniarie e interdittive ridotte da 1/3 alla metà, in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti previsti dal Capo I del D. Lgs. 213/2001.

L'ente NON risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (co. 2).

Prospettive future

In prospettiva, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 sarà **estesa** ad una serie di ulteriori fattispecie di reati, quali:

Illeciti commessi con strumenti di pagamento, con computer o con dispositivi appositamente allestiti

Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori

Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (disegno di legge)

Tutela penale appalti

L'impatto della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. Legge Anticorruzione (o Spazza-corrotti), sul D.lgs. 231/01.

Diverse sono le novità introdotte dalla Legge Anticorruzione (mediaticamente definita Spazzacorrotti), dalla figura dell'agente provocatore alla specifica causa di non punibilità (art. 323 ter c.p.) per i pentiti che confessano volontariamente fatti non ancora oggetto di indagine ossia reati commessi non più di quattro mesi prima, a determinate condizioni.

In questa sede si vuole porre l'attenzione su alcuni punti di interesse, conseguenti alle modifiche apportate dalla Legge anticorruzione del 2019 sul D. Lgs. 231/01.

In particolare, ci si riferisce **all'art. 25** del D.lgs. 231/01, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati", che risulta così modificato (art. 1, co. 9, L. 9.01.2019, n. 3):

1) Sotto un primo profilo, il **novero dei reati presupposto** è stato ulteriormente **ampliato** con l'introduzione, al comma 1, del reato di "**traffico di influenze illecite**" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma, sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie che in termini di aumento della pena, la quale infatti passa, dalla pena originariamente prevista della reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La fattispecie del reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, prevede attualmente che ***"chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi"***.

L'inclusione di questa fattispecie nel novero dei reati presupposto 231/01 rende doveroso, **per gli Enti già dotati di Modello di organizzazione, gestione e controllo**, un attento **aggiornamento dell'analisi di rischio**, considerato che questo può fisiologicamente annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati, uno dei quali funge da intermediario "illecito" verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio (poiché diversamente non rileverebbe ai fini della responsabilità ex 231/01), verificando quindi l'adeguatezza del sistema dei controlli interni esistenti, ovvero la necessità di intervento.

Per gli Enti che non siano dotati affatto di Modello Organizzativo Gestionale, vista la potenziale estensione della fattispecie delittuosa, questa novità normativa non può che tradursi in un **motivo ulteriore per valutare l'opportunità di adeguare l'organizzazione dell'ente alla disciplina del D. Lgs. 231/01**.

2) Un secondo profilo concerne la **sanzione interdittiva** prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25, che è stata **inasprita**: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con la Legge Anticorruzione la sanzione interdittiva avrà durata "**non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni**" (nel caso il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale) **ovvero** durata "**non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni**" (qualora il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale) (art. 25, co. 5)

3) Una ultima notazione, infine, riguarda il comma 5 bis, il quale ha introdotto una **sanzione interdittiva attenuata** ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui **prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato** per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

La novità di cui al precedente punto 3) riguarda l'introduzione di **un'attenuante specifica della sanzione interdittiva** particolarmente interessante.

Se, infatti, sin dall'emanazione del D. Lgs. 231/01 è stata riconosciuta un'efficacia attenuante al cosiddetto **Modello «ex post»** che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3 e 17 comma 1, consente di porsi al riparo da sanzioni interdittive nel caso in cui **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento** l'Ente abbia risarcito integrale del danno ovvero si sia efficacemente adoperato a tal fine, abbia eliminato le carenze organizzative adottando e attuando un modello organizzativo idoneo ed abbia, altresì, messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, **con la legge «Spazza-corrotti» si è introdotta l'attenuante della sanzione interdittiva** per l'ipotesi in cui l'Ente assolva l'onere declinato nel comma 5 bis dell'art. 25 (direi quasi coincidente con quello previsto dall'art. 17) **prima della sentenza di primo grado**, quindi anche successivamente all'apertura del dibattimento.

Non è azzardato affermare come sia stata introdotta una **nuova species di modello di organizzazione, gestione e controllo ex post**, con una particolare efficacia esimente e **limitato alla sola categoria di reati presupposto di cui all'art. 25** ("reati commessi nei rapporti con la P.A.").

Considerato che i commi 5 e 5-bis non rinviano espressamente al solo reato presupposto del «traffico di influenze illecite» aggiunto al comma 1, è infatti chiaro come le novità evidenziate ai precedenti punti 2) e 3), in particolare la esimente di nuova introduzione, si estendano a tutti i reati previsti dal predetto articolo.

Grazie per l'attenzione.